



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale per la verifica sismica dell'edificio denominato ex Posta in Porto Vecchio, al dott. ing. Mario Bucher.
Importo Euro 9.880,00 - inclusi contributi previdenziali ed I.V.A. esclusa
CIG: ZBA2500802

F O G L I O P A T T I E C O N D I Z I O N I

Premesso:

che l'amministrazione comunale intende sistemare l'edificio denominato ex Ufficio postale in Porto Vecchio al fine di destinarlo a Stazione dei Carabinieri;

che allo stato attuale il Comune sta formalizzando gli atti al fine di poter prenderlo in carico dall'Autorità Portuale di Trieste;

che successivamente l'immobile verrà affidato ai Carabinieri in uso governativo attraverso la stipula di una concessione dell'immobile,

che i virtù dell'urgenza di sottoscrivere con il Comando dei Carabinieri vi è la necessità di procedere ad una verifica sismica dell'immobile;

considerato che l'amministrazione comunale si è impegnata a consegnare l'immobile in oggetto entro il mese di novembre;

Tutto ciò premesso, tra il Comune di Trieste ed il dott. Ing. Mario Bucher, domiciliato in piazza S. Antonio Nuovo 2, 34122 Trieste, tel. 040 2605520, cell. 335 8298572, mail mario.bucher@studioingbucher.it, PEC mario.bucher@ingpec.eu, C.F. BCH MRA 62H23 F205B, P. IVA 00798910329, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste al n. 1689A - in seguito denominato "Professionista", si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO

Il Professionista dovrà con il presente incarico definire la valutazione della sicurezza, la verifica/vulnerabilità sismica delle strutture esistenti dell'edificio denominato Ex Posta in Porto Vecchio a Trieste, in seguito denominato "edificio".

L'affidamento consiste inoltre nella determinazione dell'indice di vulnerabilità sismica e la definizione dei relativi parametri del medesimo fabbricato di cui all'oggetto, come esplicitato nel seguente art. 2).

Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Analisi del fabbricato:

Il Professionista dovrà fornire tutti gli elementi, le informazioni e gli aspetti correlati che siano necessari per l'acquisizione del livello di conoscenza strutturale adeguato (LC2). Per la definizione del livello di conoscenza, si fa riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617 come di seguito indicato:

LC2: Conoscenza adeguata

Opere in muratura: (Art. C8A.1.A.4 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617)

"il livello di conoscenza LC2 si intende raggiunto quando siano stati effettuati il rilievo geometrico, verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi ed indagini in situ estese sulle proprietà dei materiali"

Verifiche in-situ estese ed esaustive: sono basate su rilievi di tipo visivo, effettuati ricorrendo, generalmente, a saggi nella muratura che consentano di esaminarne le caratteristiche sia in superficie che nello spessore murario, e di ammorsamento tra muri ortogonali e dei solai nelle pareti.

Indagini in-situ estese: le indagini di cui al punto precedente sono effettuate in maniera estesa e sistematica, con saggi superficiali ed interni per ogni tipo di muratura presente. Prove con martinetto piatto doppio e prove di caratterizzazione della malta (tipo di legante, tipo di aggregato, rapporto legante/aggregato, etc.), e eventualmente di pietre e/o mattoni (caratteristiche fisiche e meccaniche) consentono di individuare la tipologia della muratura. È opportuna una prova per ogni tipo di muratura presente. Metodi di prova non distruttivi (prove soniche, prove sclerometriche, penetrometriche per la malta, etc.) possono essere impiegati a complemento delle prove richieste. Qualora esista una chiara, comprovata corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci, dettagli costruttivi, in sostituzione delle prove sulla costruzione oggetto di studio possono essere utilizzate prove eseguite su altre costruzioni presenti nella stessa zona.

Opere in calcestruzzo armato o in acciaio (Art. C8A.1.B.3 Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617)

il livello di conoscenza LC2 si intende raggiunto quando si verificano le seguenti condizioni

Geometria: la geometria della struttura è nota o in base a un rilievo o dai disegni originali. In quest'ultimo caso viene effettuato un rilievo visivo a campione per verificare l'effettiva corrispondenza del costruito ai disegni. I dati raccolti sulle dimensioni degli elementi strutturali, insieme a quelli riguardanti i

dettagli strutturali, saranno tali da consentire la messa a punto di un modello strutturale idoneo ad un'analisi lineare o non lineare.

Dettagli costruttivi: i dettagli sono noti da un'estesa verifica in-situ oppure parzialmente noti dai disegni costruttivi originali incompleti. In quest'ultimo caso viene effettuata una limitata verifica in situ delle armature e dei collegamenti presenti negli elementi più importanti. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare.

Proprietà dei materiali: informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati originali di prova, o da estese verifiche in-situ. Nel primo caso sono anche eseguite limitate prove in-situ; se i valori ottenuti dalle prove in-situ sono minori di quelli disponibili dai disegni o dai certificati originali, sono eseguite estese prove in-situ. I dati raccolti saranno tali da consentire, nel caso si esegua un'analisi lineare, verifiche locali di resistenza, oppure la messa a punto di un modello strutturale non lineare. La valutazione della sicurezza nel caso di conoscenza adeguata è eseguita mediante metodi di analisi lineare o non lineare, statici o dinamici.

Le verifiche da effettuare su dettagli costruttivi e materiali sono quelle definite dalla Tabella C8A.1.3 ("a" e "b") della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617.

Le indagini da eseguire dovranno avere i seguenti contenuti minimi:

1. Rilievo (dei dettagli costruttivi)

Rilievo geometrico e particolari costruttivi dei nodi/strutture indagati;

Rilievo quantità e disposizione dell'armatura per le parti in cls armato;

Rilievo caratteristiche solai;

Rappresentazione grafica delle strutture di fondazione.

2. Prove (sui materiali)

Prove definite alla Tabella C8A.1.3 ("a" e "b") della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617 per le opere in calcestruzzo armato o in acciaio;

verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi ed indagini in situ estese sulle proprietà dei materiali (opere in muratura);

Esecuzione di prove di carico atte a determinare la portata dei solai;

Qualora il professionista sia in possesso dei disegni costruttivi originali e dei certificati originali di prova, è ammessa l'esecuzione nell'ambito del presente affidamento delle sole prove in situ limitate, secondo quanto previsto dalla Tabella C8A.1.3a – Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prove per edifici in c.a. della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 febbraio 2009 n. 617. Resta inteso che qualora i valori ottenuti dalle prove limitate risultino inferiori a quelli riportati nei disegni o certificati originali andranno comunque eseguite appar normativa le verifiche estese come sopra riportate.

3. Modellazione struttura e indicazione delle eventuali zone critiche compresa valutazione del coefficiente

E' richiesta la determinazione dell'indice di vulnerabilità sismica e la definizione dei parametri α SLV (rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita), α LD (rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno). Tali parametri dovranno essere riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e i risultati delle verifiche sismiche, effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione;

Si richiede il rilievo completo della geometria delle carpenterie e opere strutturali, dei dettagli strutturali, (la quantità e disposizione delle armature, definizione dei collegamenti delle componenti in acciaio, dei collegamenti tra elementi strutturali diversi ecc.) e la consistenza degli elementi non strutturali collaboranti. Si richiede inoltre la definizione dei materiali e le relative proprietà meccaniche. I dettagli e la definizione dei materiali dovranno essere definiti con prove in situ;

Per la valutazione degli aspetti attinenti al sottosuolo, l'Amministrazione metterà a disposizione del professionista la relazione geologica relativa al terreno di pertinenza, aggiornata alla normativa vigente redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, contenente tutti i dati necessari allo svolgimento dell'incarico stesso.

ELABORATI MINIMI DA CONSEGNARE IN RELAZIONE ALL'ANALISI

Sarà cura dell'affidatario trasmettere la documentazione in triplice copia cartacea e su supporto informatico firmato elettronicamente come specificato nella circolare n. 45 dd. 21 maggio 2009 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.

I contenuti minimi della documentazione da presentare saranno i seguenti:

- restituzione grafica completa alle scale adeguate dei rilievi strutturali eseguiti per l'intero fabbricato, completa delle informazioni relative ai ferri di armatura;
- planimetrie od altri elaborati grafici che illustrano la localizzazione e la natura delle verifiche svolte in situ;
- relazione tecnico illustrativa dettagliata che illustra la campagna di indagini in situ svolta;
- relazione di calcolo strutturale contenente la modellazione struttura, indicazione delle eventuali zone critiche e valutazione del coefficiente α ;
- relazione conclusiva della campagna di indagini che, in base agli elaborati di cui sopra, descriva sinteticamente le opere di carattere strutturale necessarie alla modifica della destinazione d'uso.

Art.3) COLLABORAZIONI

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il Professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nell'offerta presentata.

Art.4) TERMINI DELL'INCARICO

L'incarico si ritiene vincolante per il Professionista con la sottoscrizione del presente atto.

Gli elaborati relativi all'incarico, come elencati all'art. 2, dovranno essere consegnati all'Amministrazione, entro e non oltre giorni **20.- (venti)** dalla comunicazione di avvenuta numerazione della determinazione dirigenziale di cui sopra, effettuata via P.E.C. unitamente alla trasmissione della perizia geologica aggiornata.

Eventuali necessità di eseguire prove e sondaggi dovranno essere segnalate tempestivamente e motivatamente alla Stazione Appaltante, che si riserverà di effettuarli direttamente, sotto precisa indicazione del Progettista, che ne dovrà interpretare i risultati. L'esecuzione di tali prove interromperà la progettazione per il solo tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse da parte di ditta appositamente incaricata. Le modalità di eventuali sondaggi distruttivi dovranno essere preventivamente concordate dal Progettista con la locale Soprintendenza.

Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli

articoli 6, 7 e 8 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del **5% dell'onorario della prestazione;**
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello **0,5 per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.**
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: **da un minimo di 50 Euro ed un massimo di 3.000,00 Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.**

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;
- b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.9) INCOMPATIBILITÀ

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il Professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.10) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

L'importo per l'incarico risultante della parcella conservata in atti, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal Committente, sottoscritta dal Professionista, è di Euro 9.500,00-, a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 380,00- e Euro 2.173,60-, per un totale di Euro 12.053,60-.

La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorno dalla consegna dei documenti di cui al presente incarico e dettagliati all'art. 2.

I pagamenti verranno effettuati entro i termini di Legge con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 13, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

Art.13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

Art.14) PREZZO CHIUSO

Il compenso professionale pattuito si considera “chiuso” e forfettario.

Art.15) CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, non risolvibili in maniera transattiva, viene eletto quale foro competente quello di Trieste.

Art.16) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Manutenzione Straordinaria Edilizia il cui dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.17) SPESE

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto nonché quelle relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico del Professionista, con unica esclusione dell'IVA nella misura di legge e del contributo previdenziale contributi previdenziali nella misura di Legge.

Saranno a carico del Professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO E PAGAMENTI

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale in Trieste Piazza S. Antonio Nuovo 2 presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art.19) ALTRE NORME

Per quanto non esplicitato nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia, nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici e di Contratti Pubblici.

Art.20) ASSICURAZIONI

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.- (cinquecentomila/00) di cui copia dell'atto di stipula fa parte integrante del presente atto.

Trieste, _____

IL PROFESSIONISTA

(timbro e firma)

**IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO**